

Disegno di legge regionale n. _____

Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 8.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina gli interventi economici di sostegno e promozione rivolti agli adolescenti e ai giovani valdostani secondo principi di uguaglianza, non discriminazione, riconoscimento delle diversità, non esclusione e solidarietà sociale, riconoscendo al mondo giovanile un'esigenza pluralista di espressione, creatività, comunicazione e sperimentazione, nonché un ruolo fondamentale per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità regionale, in armonia con quanto stabilito dalle disposizioni statali e comunitarie in materia.

Art. 2

(Definizione degli interventi)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti a:
 - a) promuovere il benessere, l'adozione di stili di vita sani, lo sviluppo della personalità e l'autonomia basata sull'assunzione di responsabilità personali e collettive;
 - b) supportare i processi di transizione verso l'età adulta e lo sviluppo di relazioni positive di scambio con le altre generazioni e con altre culture;
 - c) valorizzare le competenze, il merito, le capacità, la creatività, nonché le esperienze aggregative, culturali, di socializzazione e di cooperazione;
 - d) favorire la valorizzazione e il rinnovamento delle tradizioni e del patrimonio culturale e valoriale della Valle d'Aosta, attraverso il diretto coinvolgimento degli adolescenti e dei giovani;
 - e) favorire il riconoscimento e la valorizzazione della conoscenza e dell'apprendimento nella prospettiva della formazione continua;
 - f) promuovere la presenza, la partecipazione attiva, l'educazione alla cittadinanza e l'assunzione di responsabilità nella vita pubblica e sociale del proprio territorio e della comunità locale di appartenenza, creando idonee forme di partecipazione e rappresentanza dei giovani e

facilitando la crescita di una cultura giovanile anche tra gli adulti;

- g) promuovere esperienze anche al di fuori del territorio regionale per permettere di sperimentarsi in situazioni diverse da quelle conosciute e sviluppare nuove competenze da valorizzare nella propria realtà territoriale;
- h) garantire l'integrazione e il coordinamento delle politiche e delle iniziative promosse dagli enti locali, dalle associazioni del terzo settore, dalle realtà aggregative informali che operano nel territorio regionale;
- i) promuovere azioni e interventi a sostegno delle giovani coppie di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, per facilitare il loro percorso di autonomia e di condivisione.

Art. 3

(Destinatari e ambiti di intervento)

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge gli adolescenti e i giovani, di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione interviene nell'ambito:
 - a) della formazione;
 - b) dell'orientamento scolastico e lavorativo;
 - c) dello sport e tempo libero;
 - d) dell'informazione e della comunicazione;
 - e) del volontariato e del servizio civile volontario;
 - f) della mobilità e degli scambi socio-culturali internazionali;
 - g) dell'inserimento lavorativo;
 - h) dell'accesso all'abitazione;
 - i) della cultura, della creatività e dell'arte;
 - l) della prevenzione, della protezione sociale e della partecipazione sociale.

Art. 4

(Piano Regionale Giovani)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva, ogni tre anni, il Piano regionale giovani, il quale stabilisce gli obiettivi da perseguire in armonia con i principi e i programmi statali ed europei attraverso:

- a) la diffusione delle informazioni sulle iniziative promosse a livello regionale, nazionale e internazionale da parte degli enti pubblici e privati, delle associazioni e dei gruppi informali giovanili;
- b) la promozione di azioni di sostegno e valorizzazione della creatività giovanile e delle nuove idee attuate in modo congiunto o coordinato tra enti pubblici e privati, associazioni e gruppi informali;
- c) la realizzazione di occasioni di partecipazione sistematica dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 alla vita pubblica, favorendo la conoscenza delle esperienze e delle buone prassi;
- d) il supporto alla creazione di reti di scambio tra giovani artisti, artigiani, ricercatori, promotori d'innovazione tecnologica, sociale, ambientale e turistica;
- e) la promozione della formazione e dello sviluppo delle relazioni sociali, dell'inclusione, della tutela della salute e del miglioramento degli stili di vita, anche mediante attività motorie, sportive e ricreative;
- f) l'individuazione di forme di correlazione e conciliazione tra esperienze di vita scolastica ed extrascolastica, scuola e lavoro, vita di relazione e impegno sociale;
- g) la creazione di spazi di libero incontro, tenendo conto delle specificità socio-culturali e delle particolarità territoriali proprie delle zone montane;
- h) la realizzazione di progetti finalizzati all'autonomia dell'abitare, nelle forme di esperienze di coabitazione tra giovani, di partecipazione a esperienze di coabitazione solidale, co-housing, d'incentivazione e supporti per l'affitto e l'acquisto di alloggi.

Art. 5

(Azioni e interventi)

1. La struttura regionale competente in materia di politiche giovanili:
 - a) promuove la comunicazione e lo scambio di informazioni tra i destinatari degli interventi di cui alla presente legge e le istituzioni;
 - b) sostiene le iniziative degli enti locali, delle associazioni di volontariato e degli organismi del terzo settore;
 - c) garantisce il raccordo e il coordinamento tra le diverse realtà, formali e informali, che operano nel territorio regionale;

- d) sviluppa piani d'informazione e iniziative di formazione rivolte a operatori, servizi ed enti che operano nel territorio regionale;
- e) favorisce la realizzazione di appositi sistemi informativi, anche in collegamento con gli organismi europei e nazionali;
- g) favorisce la creazione di community e di centri di interesse tramite i nuovi media a supporto delle relazioni interpersonali dirette;
- h) promuove progetti, anche attraverso specifiche sperimentazioni, finalizzati ad affrontare bisogni emergenti;
- i) promuove e realizza studi scientifici e indagini sulla condizione giovanile, anche in collaborazione con osservatori regionali, nazionali e internazionali;
- l) progetta e adotta sistemi di valutazione delle politiche regionali.

Art. 6

(Gruppo regionale di coordinamento delle politiche giovanili)

1. E' istituito un Gruppo regionale di coordinamento delle politiche giovanili, di seguito denominato Gruppo, così composto:
 - a) un funzionario della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili;
 - b) un funzionario della struttura regionale competente in materia di politiche familiari;
 - c) un funzionario della struttura regionale competente in materia di servizio civile;
 - d) un funzionario della struttura regionale competente in materia di istruzione;
 - e) un funzionario della struttura regionale competente in materia di cultura;
 - f) un funzionario della struttura regionale competente in materia di sport;
 - g) un funzionario della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro;
 - h) un funzionario della struttura regionale competente in materia di salute;
 - i) un funzionario della struttura regionale competente in materia di politiche abitative;
 - l) due rappresentanti designati dal Consiglio permanente degli enti locali (CPEL);
 - m) un rappresentante designato dall'Azienda USL della Valle d'Aosta;
 - n) un rappresentante designato dall'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;

- o) due rappresentanti del Forum regionale dei giovani, istituito dall'articolo 8, di cui uno rappresentante il Conseil régional des jeunes, istituito dall'articolo 7.
2. Il Gruppo dura in carica cinque anni, è nominato dalla Giunta regionale ed è convocato e presieduto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili.
 3. Il Gruppo svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) predispone, in collaborazione con il Forum regionale dei giovani di cui all'articolo 6, il Piano di cui all'articolo 4, monitorandone l'andamento e valutandone gli esiti;
 - b) presenta, entro il 1° marzo successivo alla scadenza del triennio di validità del Piano di cui all'articolo 3, una relazione dettagliata alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente;
 - c) partecipa alla valutazione di proposte, progetti e iniziative di cui all'articolo 8.
 4. I componenti del Gruppo possono essere riconfermati e partecipano alle riunioni del gruppo in forma gratuita. La partecipazione alle riunioni ai lavori del gruppo è gratuita.

Art. 7

(Conseil régional des jeunes)

1. E' istituito il Conseil régional des jeunes de la Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta, denominato Conseil, organo di rappresentanza consultivo e propositivo, luogo di confronto democratico su tematiche relative al mondo giovanile e di partecipazione attiva.
2. I membri del Conseil rappresentano il mondo giovanile, al di fuori di ogni appartenenza a partiti, movimenti e/o associazioni politiche, sindacali e religiose.
3. Il Conseil è composto da giovani, di età compresa tra quattordici e i ventinove anni, eletti in rappresentanza della popolazione giovanile del territorio regionale.
4. Il Conseil dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data delle sue elezioni.
5. Il Conseil svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) propone alla struttura regionale competente iniziative e proposte per sensibilizzare il territorio regionale sui temi della realtà giovanile;
 - b) presenta relazioni su temi di attualità e di interesse generale e sui problemi del territorio;
 - c) propone iniziative volte a prevenire e contrastare fenomeni di disagio, emarginazione e devianza giovanile;
 - d) promuove gemellaggi, in particolare nell'ambito dell'Unione europea, con analoghi organismi di rappresentanza dei giovani, nonché l'eventuale stipula di accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi e di iniziative a favore della cittadinanza;
 - e) può realizzare incontri e dibattiti pubblici sulla condizione giovanile e su temi di interesse intergenerazionale.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il regolamento che disciplina la composizione, le modalità di elezione, l'organizzazione e il funzionamento del Conseil.
 7. La partecipazione dei rappresentanti alle riunioni del Conseil è gratuita.

Art. 8

(Forum regionale dei giovani)

1. E' istituito il Forum regionale dei giovani, di seguito denominato Forum, organo consultivo di rappresentanza di organismi e associazioni giovanili operanti in Valle d'Aosta in ambito studentesco, di volontariato, culturale, ambientale, sportivo, lavorativo, etnico e religioso, purché costituiti per il perseguimento delle finalità della presente legge.
2. Per essere rappresentate nel Forum, gli organismi e le associazioni di cui al comma 1 devono essere costituiti da almeno un anno. Le associazioni devono, inoltre, essere iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 9.
3. Il Forum elegge al proprio interno, ogni tre anni, un Comitato di rappresentanza composto da sette membri, con il compito di rappresentarlo nelle sedi istituzionali. Il Comitato di rappresentanza elegge un coordinatore al proprio interno.
4. Il Forum svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) collabora alla predisposizione del Piano di cui all'articolo 3;
 - b) esprime un parere obbligatorio e non vincolante sulle proposte di legge regionali e sugli altri programmi regionali d'interesse per il mondo dei giovani;
 - c) può essere consultato sulle iniziative in materia di politiche giovanili;
 - d) formula proposte d'interventi alla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili e al Gruppo di cui all'articolo 5;
 - e) organizza, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, una conferenza biennale del mondo giovanile;
 - f) partecipa a fori associativi nazionali, laddove previsto dalla legge.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il regolamento che disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Forum.
6. I rappresentanti nel Forum possono essere riconfermati e la loro partecipazione alle riunioni è gratuita.

Art. 9

(Elenco regionale delle associazioni giovanili)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, l'elenco regionale delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale, di seguito denominato elenco.
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 1.

Art. 10

(Progetti e iniziative)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale può approvare, con propria deliberazione e nel rispetto degli specifici stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale, il finanziamento di progetti e iniziative, stabilendone requisiti e criteri di valutazione.
2. La Giunta regionale, sempre con propria deliberazione, definisce i soggetti che possono presentare i progetti e le iniziative di cui al comma 1.

3. I progetti e le iniziative di cui al comma 1 devono avere quale tema:
- a) l'inserimento, l'inclusione sociale e la partecipazione attiva dei giovani alla vita civile della comunità di appartenenza;
 - b) l'aggregazione, l'associazionismo, la cooperazione e gli scambi socio-culturali tra i giovani a livello regionale, nazionale e internazionale;
 - c) l'informazione, la consulenza e l'orientamento scolastico, lavorativo e del tempo libero;
 - d) la comunicazione, l'informazione, la socializzazione della conoscenza tra i giovani e la condivisione di pratiche;
 - e) il dialogo e il mutuo aiuto tra generazioni diverse;
 - f) gli scambi e gli incontri tra amministratori locali a livello regionale, nazionale e internazionale impegnati nell'ambito delle politiche giovanili;
 - g) la formazione degli operatori impegnati a favore di adolescenti e giovani;
 - h) l'accompagnamento e la valorizzazione del passaggio alla maggiore età, attraverso l'organizzazione di eventi e iniziative dedicate;
 - i) la creazione e la gestione di spazi dedicati, anche di e-community, e la creazione di una comunità digitale in cui i giovani possano essere protagonisti;
 - j) la creatività giovanile, individuale e di gruppo, nel campo delle arti, del lavoro e della ricerca.

Art. 11
(*Abrogazione*)

1. La legge regionale 23 marzo 1997, n. 8, è abrogata.

Art. 12
(*Disposizioni finanziarie*)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per l'anno 2012 e in euro 200.000,00 (duecentomila/00) a decorrere dall'anno 2013.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2012/2014 nel fondo regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 3 della l.r. 18/2001 iscritto nell'area omogenea 1.8.1. (Fondo regionale per le politiche sociali) - unità

previsionale di base 1.8.1.10 (Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge trova applicazione a far data dal